

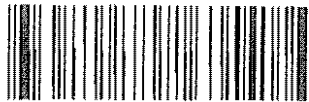


Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0001474-02/05/2013-SC_MAR-T71-P



Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL



0000126 | 13/05/2013
| CAL_MARCHE | A

Prot. N°

Allegati

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di SARNANO - nota prot.n. 262 del 11 marzo 2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 40/2013/PAR approvata nell'adunanza del
16 aprile 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria

(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. 40/2013/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 16 aprile 2013

composta dai magistrati:

Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f.

Cons. Andrea LIBERATI – Componente – relatore

Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente

PARERE

COMUNE DI SARNANO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla



deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

VISTA la richiesta di parere da parte del Comune di Sarnano prot. 262 del 11/03/2013, acquisita a prot. n. 1030 del 14/03/2013;

VISTO il provvedimento del 15 aprile 2013, con cui è stata convocata la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore dottor Andrea Liberati;

FATTO

Il Comune di Sarnano ha formulato parere inerente la "individuazione dei criteri e parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 e sulla base del combinato disposto della legge 27 febbraio 2009, n. 13 e del successivo D.M. n. 43569 del 30 settembre 2009".

In particolare l'ente pone due distinte questioni:

1. se sia conforma ai vigenti principi di contabilità pubblica ed a quelli regolatori della materia, la delibera della Giunta Comunale di Sarnano n. 184 del 27 dicembre 2012, nella parte in cui esprime l'indirizzo di provvedere al rimborso dei canoni di depurazione prevedendo: a) il rimborso integrale di quanto versato dagli utenti ricompresi nelle zone interessate dagli investimenti in corso per la depurazione, al netto della componente vincolata della tariffa del S.I.I.; b) il rimborso di quanto versato dagli utenti ricompresi nelle zone interessate dagli investimenti in corso per la depurazione, al netto della



componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato;

2. se possa configurarsi danno erariale in ipotesi di rimborso di canoni di depurazione pregressi in favore di utenti allacciati alla pubblica fognatura che non provvedano autonomamente alla depurazione dei propri scarichi, alla luce dell'interpretazione letterale dell'art. 1, comma 5, del D.M. n.43569 del 30 settembre 2009.

DIRITTO

Preliminarmente, occorre verificare se la richiesta proveniente da Sindaco del Comune di Sarnano sia ammissibile soggettivamente e oggettivamente.

Al riguardo, occorre fare riferimento a quanto affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (cfr. Adunanza 4 giugno 2009, n. 9) nonché all'orientamento di questa Sezione circa l'ammissibilità di parere in materia di contabilità pubblica.

Come noto, le richieste di parere vanno inoltrate per il tramite del Consiglio delle autonomie locali che è stato istituito. Tuttavia, al fine di favorire lo svolgimento dell'attività consultiva, questa Sezione regionale di controllo ha fino ad oggi ritenuto che in una fase transitoria il mancato inoltro tramite tale organo non rappresenti un elemento ostativo alla richiesta di parere, poiché la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in via generale, la richiesta avanzata dall'ente.

Tuttavia, non può non rilevarsi come l'assenza di tale filtro determini molto spesso l'inammissibilità sotto il profilo oggettivo del parere richiesto, in considerazione della ricorrente assenza dei requisiti di



generalità e astrattezza dei quesiti posti.

La richiesta è proposta dal Sindaco del Comune di Sarnano, organo rappresentativo dell'ente, e deve ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

In relazione all'ammissibilità oggettiva della richiesta, si deve tuttavia osservare come il quesito interessi concrete vicende gestionali dell'ente, già esecutive e poste in essere dagli organi competenti, chiedendo addirittura una valutazione in merito alla configurabilità di un eventuale danno erariale, con evidente interferenza, quindi, con l'attività giurisdizionale della Corte dei conti e l'attività amministrativa riservata alla sfera discrezionale dell'ente locale. Sotto tale profilo è d'obbligo dichiarare l'inammissibilità del quesito secondo l'orientamento costante di questa Sezione regionale di controllo.

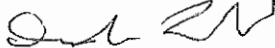
P.Q.M.

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere del Comune di Sarnano. La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Sarnano e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 2013, il 16 aprile.

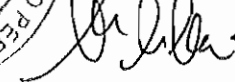
Il relatore

Andrea Liberati



Presidente f.f.

Fabio G. Galeffi




Depositata in Segreteria in data 24 APR. 2013

Il direttore della Segreteria

